Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 109° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Venerdì, 2 agosto 1968 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 8 *giugno* 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1968
registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 369

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

QUARTULLI Matteo, nato a Caserta il 21 aprile 1911, capitano (ora colonnello a. s.p.e.) 53° reggimento artiglieria « Arezzo ». — Comandante di una batteria someggiata, in appoggio a reparti di fanteria duramente impegnati, nel corso di sanguinosi combattimenti contribuiva col fuoco dei suoi pezzi al contenimento della soverchiante pressione nemica, distinguendosi per perizia e freddo coraggio. — Z.G.-Albania, 13 novembre-4 dicembre 1940.

E' concessa al sottonotato militare la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già conferitagli dal comandante del VI Corpo d'armata in data 29 settembre 1918:

TRAVERSO Vittorio, nato a Genova il 24 maggio 1898, soldato 22° reggimento fanteria. — Per la condotta tenuta in Val Cesilla. — Val Cesilla, 16 settembre 1918.

(7118)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1968, n. **867**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Trasmissione telefonica » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 1° febbraio 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Trasmissione telefonica » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1968

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 16. — GRECO

N. 141 di repertorio.

POLITECNICO DI TORINO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per la cattedra di « Trasmissione telefonica » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantotto addì primo del mese di febbraio in Torino, in una sala del rettorato del Politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24, innanzi a me, dott. Eugenio Dall'Armi, nato a Venezia il 26 gennaio 1908, direttore amministrativo del Politecnico di Torino, delegato con decreto rettorale in data 11 dicembre 1959 a redigere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto e nell'interesse del Politecnico medesimo, in virtù ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti infranominate di comune accordo e con il mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. ing. Antonio Capetti, nato a Fermo (Ascoli Piceno) il 15 maggio 1895, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante del Politecnico di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione del Politecnico medesimo in data 20 dicembre 1967 (allegato *A*);

prof. ing. Giovanni Someda, nato a Dolo (Venezia) il 30 maggio 1901, presidente della SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a. con sede in Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione della società stessa in data 24 novembre 1967 (allegato *B*);

Premesso

a) che il piano degli studi del corso di laurea in ingegneria elettronica del Politecnico di Torino comprende in uno dei gruppi di materie a scelta dello studente, l'insegnamento di « Trasmissione telefonica »;

b) che la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., in considerazione della vasta importanza che rivestono gli studi nel settore delle telecomunicazioni, è venuta nella determinazione di assumere l'onere finanziario relativo all'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di « Trasmissione telefonica »;

c) che il consiglio della facoltà di ingegneria nell'adunanza del 2 dicembre 1967 (allegato *C*), il senato accademico nell'adunanza dell'11 dicembre 1967 (allegato *D*) ed il consiglio di amministrazione del Politecnico di Torino nell'adunanza del 20 dicembre 1967 (allegato *A*) hanno approvato, ciascuno entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta di istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da destinare alla cattedra predetta.

Tutto ciò premesso

i suddetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., affinchè presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino venga attuato l'insegnamento di « Trasmissione telefonica », si impegna a versare al Politecnico medesimo i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo, da istituire a tal uopo, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, a norma degli articoli 63, comma secondo e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) annue, pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (unmilione) annue, pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono esser versati al Politecnico di Torino in unica soluzione all'atto della nomina sia per concorso che per trasferimento del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga coperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a. si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1 lettera *b*). .

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

Il Politecnico di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuto a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « Trasmissione telefonica ».

Il Politecnico di Torino verserà altresì, annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1 comma *b*), per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra di « Trasmissione telefonica » e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare, in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senza altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporrà l'approvazione della convenzione stessa e l'istituzione del posto di professore di ruolo di « Trasmissione telefonica ».

Art. 8.

Il presente atto, stipulato nell'interesse del Politecnico di Torino, sarà registrato in esenzione della tassa di registro, ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto io ufficiale rogante ricevo quest'atto di cui dò lettura alle parti contraenti, le quali lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e a quella degli enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono, unitamente a me ufficiale rogante.

Omessa la lettura degli allegati avendovi le parti con il mio consenso rinunziato, dichiarando di averne piena conoscenza.

L'atto consta di due fogli su sette pagine intere e parte della ottava.

Torino, addì 14 febbraio 1968

Antonio CAPETTI
Giovanni SOMEDA
Eugenio DELL'ARMI, ufficiale rogante

Registrato a Torino, addì 2 febbraio 1968, n. 194, vol. 41 Atti pubblici amministrativi. Esatte L. *esente*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **868**.

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a prelevare la somma di L. 800.000.000 dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste nell'anno finanziario 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, sulla costituzione della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto l'art. 75 della legge 29 febbraio 1968, n. 81, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1968;

Visto l'art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189, concernente la disciplina e la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste della cennata Azienda di Stato;

Visto l'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 178, concernente modifiche e proroga delle disposizioni sull'impianto di collegamenti telefonici, nelle frazioni di comune e nuclei abitati, il quale articolo dispone che all'onere di L. 1.200.000.000 derivante dall'applicazione della stessa legge, si farà fronte, nell'anno finanziario 1968, per lire 800.000.000 mediante prelevamento della somma corrispondente dal predetto fondo di riserva e per lire 400.000.000 mediante la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa n. 191 e n. 198 dell'Azienda medesima, rispettivamente per lire 290 milioni e per lire 110 milioni;

Visto che il fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici presenta una disponibilità di lire 800.000.000 depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la Tesoreria centrale, la somma di L. 800.000.000 per far fronte, nell'anno finanziario 1968, all'onere derivante dall'applicazione della legge 8 marzo 1968, n. 178, concernente modifiche e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanzario 1968, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Entrata:

Cap. n. 571 — Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. L. 800.000.000

Spesa:

Cap. n. 538 — Impianto di collegamenti telefonici, ecc. . . . . L. 800.000.000

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento insieme al conto consuntivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 37. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1968, n. **869.**

Autorizzazione alla fondazione opere sociali della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad acquistare un immobile.

N. 869. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la fondazione opere sociali della Cassa di risparmio delle provincie lombarde viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 30.550.500 dal comune di Milano, l'area di complessivi mq. 4380 sita in Milano tra la via Folli, la via Rombon e la nuova via di piano regolatore congiungente le predette (tangenziale est-tronco 2°), iscritta al foglio n. 4, parte del mappale n. 79 del vecchio C. T. del comune di Milano, sezione censuaria di Lambrate, per la costruzione di un centro assistenziale per studenti e lavoratori.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 18. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1968, n. **870.**

Riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione casa della gioventù - Centro per la formazione professionale dei lavoratori, con sede in Trissino.

N. 870. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione casa della gioventù Centro per la formazione professionale dei lavoratori, con sede in Trissino (Vicenza) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 14. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1968, n. **871.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia, detta Prevostura, di S. Paolo Apostolo, con quella, detta Prevostura, di S. Maria Maddalena, nel comune di Groscavallo.

N. 871. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 5 novembre 1967, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia, detta Prevostura, di S. Paolo Apostolo in frazione Bonzo del comune di Groscavallo (Torino), con quella, detta Prevostura, di S. Maria Maddalena nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 27. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1968, n. **872.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Raimondo Nonnato, in Roma.

N. 872. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale del Sommo Pontefice per la città di Roma, in data 30 settembre 1964, integrato con altro del 1° ottobre 1964 e con due dichiarazioni dell'11 marzo 1967, relativo alla erezione in Roma — a Casal Ferrante — della parrocchia di San Raimondo Nonnato ed all'istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 26. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 1968.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 22 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 218, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio di amministrazione dell'Ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Vista la lettera in data 21 febbraio 1968, con cui il dott. Adolfo Ghiselli, nominato con il citato decreto del 7 dicembre 1967 componente del detto consiglio d'amministrazione per la categoria degli agricoltori, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la designazione della terna di persone appartenenti alla categoria degli agricoltori, comunicata — ai sensi dell'art. 4, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 — dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta del rappresentante della categoria stessa da chiamare a far parte del citato consiglio d'amministrazione in sostituzione del dott. Adolfo Ghiselli;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Giovanni Caccianini è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo, in sostituzione del dott. Adolfo Ghiselli dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1968
Registro n. 10 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 125

(7270)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1968.

Sostituzione di un componente della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 12 giugno 1962, n. 567, che prevede allo art. 5 l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1966, col quale l'ing. Angelo Parisio è stato nominato componente della citata commissione in rappresentanza dei proprietari di terre affittate;

Vista la lettera, in data 11 dicembre 1967, con la quale lo stesso ing. Angelo Parisio ha rassegnato le dimissioni;

Vista la designazione della federazione nazionale della proprietà fondiaria con la quale, in sostituzione dello ing. Angelo Parisio, si propone la nomina del dottor Franco Albertini;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Franco Albertini è nominato componente della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici in rappresentanza dei proprietari di terre affittate, in sostituzione dell'ing. Angelo Parisio, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1968
Registro n. 8 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 314

(7359)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1968.

Nomina del collegio sindacale dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM) e ne ha approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, con cui sono state apportate modifiche allo statuto dell'ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1965 con cui venne nominato il collegio sindacale dell'ente per il triennio 1965-1967;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo dell'organo stesso;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera è così costituito:

Lauriti dott. Silvio, ispettore generale dei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, presidente;

Campitelli dott. Ettore, iscritto nell'albo dei revisori dei conti, sindaco effettivo;

Laurenti dott. Lauro, iscritto nell'albo dei revisori dei conti, sindaco effettivo;

D'Angelo avv. Marco, iscritto nell'albo dei revisori dei conti, sindaco supplente;

Musacchia dott. Celestino, iscritto nell'albo dei revisori dei conti, sindaco supplente.

Le nomine hanno la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1968

Il Ministro: BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1968
Registro n. 5, *foglio n.* 132

(7126)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1968.

Sostituzione di un membro della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938, per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1963, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Potenza;

Vista la nota n. 2209 del 27 gennaio 1968, dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza con cui si comunica che la locale C.I.S.L. ha designato, in sostituzione del suo rappresentante ragionier Michele Bianchi, il sig. Domenico Albini;

Decreta:

Il sig. Domenico Albini è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Potenza in sostituzione del ragionier Michele Bianchi.

Roma, addì 12 giugno 1968

Il Ministro: Bosco

(7398)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1968.

Rinnovo della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938, per il regolamento di previdenza degli impiegati della industria;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1951, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Piacenza;

Vista la nota n. 33670 del 7 dicembre 1967, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Piacenza rappresenta la necessità di rinnovare la composizione della commissione predetta e comunica a tal fine, i nominativi designati dalle locali associazioni sindacali interessate;

Decreta:

La commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Piacenza è rinnovata come segue:

P. I. Guerrino Di Gregorio, dott. Bruno Magnelli, cav. Alfredo Mazzoni e cav. Nino Muratori, in rappresentanza degli industriali;

Anna Cornelli, Claudio Manzini, Luigi Ratti e Carlo Simonetti, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Roma, addì 12 giugno 1968

Il Ministro: Bosco

(7397)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1968.

Autorizzazione all'Ente autonomo magazzini generali di Padova a ricevere in deposito autoveicoli, macchine di grossa mole e legname in tronchi, allo stato estero, in tre aree scoperte e recintate poste all'interno del magazzino generale esercitato in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1933, con il quale l'Ente autonomo magazzini generali di Padova è stato autorizzato ad istituire ed esercitare in Padova un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1960, con cui il suddetto ente è stato autorizzato ad ampliare il magazzino generale;

Vista l'istanza in data 24 ottobre 1966, con la quale lo stesso ente ha chiesto l'autorizzazione a ricevere in deposito autoveicoli, macchinari di grossa mole e legnami in tronchi allo stato estero in tre aree scoperte e recintate site all'interno del magazzino generale;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta, espresso dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, con deliberazione n. 11 del 3 gennaio 1967;

Vista la certificazione dell'Ufficio del genio civile di Padova in data 21 marzo 1968 sulla regolare esecuzione delle opere di recinzione delle suddette aree;

Visti gli altri documenti prodotti a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente autonomo magazzini generali di Padova è autorizzato a ricevere in deposito autoveicoli, macchine di grossa mole — escluse le relative parti di ricambio — e legname in tronchi, allo stato estero, in tre aree scoperte e recintate, poste all'interno del magazzino generale esercitato in Padova aventi rispettivamente, la superficie di mq. 1640, 1240 e 1800, che risultano distinte con i numeri 1 - 2 - 4 e tratteggiate in rosso nelle planimetrie presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei predetti recinti si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(7367)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1968.

Autorizzazione alla società « Helios - Società di revisione a r.l. », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciarie e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Helios - Società di revisione a r. l. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertata che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Helios - Società di revisione a r. l. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
REALE

(7365)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1968.

Autorizzazione alla società per azioni « Società italiana di revisione - Revis », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciarie e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla S.p.A. « Società italiana di revisione - Revis », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società per azioni « Società italiana di revisione - Revis », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
REALE

(7366)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1968.

Nomina del comitato direttivo e del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche e, in particolare, gli articoli 10 e 17 della legge medesima, concernenti la composizione e la nomina rispettivamente del comitato direttivo e del collegio dei sindaci dell'ente predetto;

Visto l'esito delle elezioni delle rappresentanti delle iscritte in seno agli organi sopra citati da parte del consiglio nazionale nella riunione del 25 maggio 1968, quale risulta proclamato nel verbale della riunione medesima, rimesso dall'ente suddetto con la nota n. 3137 del 27 maggio 1968, nelle forme e nei termini prescritti;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni statali interessate;

Ritenuto che occorre procedere alla ricostituzione del comitato direttivo e del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche, scaduti per decorso triennio;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche è composto, oltre che dal presidente della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, membro di diritto, dai seguenti membri:

Giannini Meridia, Botteghi Cesarina, Trincia Lucia, Cravero Margherita, Frittelli Flora, Gorni Sara, Corruccini Maria, Schimmenti Giovanna, Gregorat Pia, Bagni Tosca, Faggiani Aurora e Cavicchi Gigliola, elette dal consiglio nazionale;

Bessero dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Camponi dott. Mario, in rappresentanza del Ministero della sanità.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche è composto dai seguenti membri:

Guidotti Francesca, membro effettivo e Palma Vincenza, membro supplente, elette dal consiglio nazionale;

Castellucci dott. Corrado, membro effettivo con funzioni di presidente e Castelluzzo Margherita, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tirelli dott.ssa Annetta, membro effettivo e Sapora rag. Sergio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1968

Il Ministro: Bosco

(7376)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Gastrosedolo » (polvere da gr. 60 e gr. 100) e della categoria della medesima (compresse 100 e 165) della ditta Lisapharma, con sede in Erba. (Decreto di revoca n. 4141/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 13 ottobre 1954 e 1° marzo 1955, con i quali, rispettivamente, sono state registrate ai numeri 9379 e 9379/A la specialità medicinale denominata « Gastrosedolo » (polvere g 60 e g 100) e la categoria della medesima (compresse 100 e 165), a nome della ditta Lisapharma, con sede in Erba (Como), via Licinio, 7, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che i controlli eseguiti dall'Istituto superiore di sanità, su campioni delle due preparazioni, prelevati dal commercio, hanno avuto esito non favorevole, per il seguente motivo:

1) *per la polvere*:

mentre per le preparazioni n. 4916 del novembre 1966 e n. 4969 del marzo 1967, prelevate presso la S.p.A. Assofarm di Savona, e per la preparazione n. 4928 del dicembre 1966 prelevata presso il sig. Bruno Ferrari di Bologna la quantità di magnesio perossido 25 % è risultata inferiore del 96,6 % rispetto al dichiarato, per la preparazione n. 4940 del gennaio 1967 prelevata presso la Farmaceutica di Cesena, la quantità di perossido di magnesio 25 % è risultata inferiore del 91,5 % rispetto al dichiarato;

2) *per le compresse*:

nelle preparazioni n. 4876 e n. 4875 del giugno 1966 prelevate presso la S.p.A. Assofarm di Savona, nella preparazione n. 4932 del dicembre 1966 prelevata presso la Farmaceutica di Cesena; nella preparazione n. 4955 del febbraio 1967 prelevata presso il sig. Bruno Ferrari a Bologna, la quantità di magnesio perossido 25 % è risultata inferiore del 94,6 % rispetto al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale, nei due tipi di preparazione, non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gastrosedolo » (polvere g 60 e g 100) e della categoria della medesima (compresse 100 e 165), registrate ai numeri 9379 e 9379/A, rispettivamente con decreti in data 13 ottobre 1954, e 1° marzo 1955, a nome della ditta Lisapharma, con sede in Erba (Como), via Licinio, 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Como è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1968

Il Ministro: Zelioli Lanzini

(7132)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1968.

Designazione degli istituti autorizzati ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 326, il quale prevede che le operazioni di credito contemplate dalla legge medesima sono effettuate, oltre che dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro e dalle casse di risparmio, da istituti e sezioni di credito a medio o lungo termine, compresi quelli di credito fondiario, designati dal Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ed il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 - lettera *b* - della legge 12 marzo 1968, n. 326, sono autorizzati ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero, previste dalla legge medesima, i seguenti istituti:

Istituto italiano di credito fondiario;

Sezione di credito fondiario del Monte dei paschi di Siena;

Sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino;

Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde;

Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli;

Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia;

Istituto di credito fondiario delle Venezie;

Istituto di credito fondiario della Regione tridentina;

Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna;

Credito fondiario S.p.A.;

Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia;

Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige;

Istituti regionali per il finanziamento a medio termine per le medie e piccole industrie, di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, del Piemonte, della Lombardia, delle Venezie, della Liguria, dell'Emilia e Romagna, della Toscana, dell'Umbria, delle Marche, del Lazio;

ISVEIMER, IRFIS e CIS;

Banca centrale di credito popolare - Centrobanca;

Istituto nazionale di credito edilizio;

Sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna;

Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108 ed 11 marzo 1958, n. 238;

Istituto mobiliare italiano (IMI);

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità (ICIPU).

Art. 2.

L'intervento degli istituti di credito indicati nel precedente art. 1 del presente decreto nelle operazioni creditizie contemplate dalla ripetuta legge 12 marzo 1968, n. 326, è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite, per ciascuno di essi, dalle rispettive norme legislative e statutarie.

L'Istituto nazionale per il credito edilizio (INCE) effettuerà le predette operazioni anche con l'osservanza delle determinazioni di cui alla delibera assunta dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio in data 18 maggio 1960, ossia solo con il proprio patrimonio, esclusa l'emissione di cartelle edilizie ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(7134)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1968.

Autorizzazione alla S.p.A. «Cosida - Compagnia siciliana di assicurazioni», con sede in Catania, ad esercitare, in tutto il territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, spese legali e peritali, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda con la quale la società per azioni « Cosida - Compagnia siciliana di assicurazioni », con sede in Catania, già autorizzata, con decreti dell'Assessore regionale per l'industria e il commercio n. 1136 del 26 ottobre 1965 e n. 109 del 27 gennaio 1967, ad esercitare nella Regione siciliana le assicurazioni in vari specificati rami danni, nonchè la riassicurazione negli stessi rami, ha chiesto di poter estendere tale attività a tutto il territorio della Repubblica;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni « Cosida - Compagnia siciliana di assicurazioni », con sede in Catania, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, spese legali e peritali, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami, in tutto il territorio della Repubblica.

Roma, addì 13 luglio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(7440)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 27 maggio 1967, n. 57/5, con il quale l'amministrazione provinciale di Piacenza ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali della strada comunale: « Capanne di Casola-passo del Giovà » dalla strada provinciale « Brallo-passo del Giovà » alla strada provinciale « Casanova-Cegni-Negruzzo-passo del Giovà » e successivamente alla strada provinciale « Gabella Ligure-Montalto di Casola-passo Casola », dell'estesa di km. 2,200 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 9 aprile 1968, n. 576, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada indicata nelle premesse, dell'estesa di km. 2,200, in provincia di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1968

Il Ministro: NATALI

(7121)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1968.

Classificazione tra le comunali di tre strade di bonifica in comune di Amatrice.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visti gli atti n. 43 e n. 44 del 26 novembre 1966 e n. 53 del 5 marzo 1962, con i quali il comune di Amatrice (Rieti) ha deliberato di chiedere la classificazione tra le comunali delle seguenti strade di bonifica:

1) « Poggio Vitellino » dalla strada statale n. 4 « Salaria » alla frazione Poggio Vitellino;

2) « Mosicchiò-Colli » dalla strada statale n. 260 « Picente » per Mosicchio, alla frazione Colli;

3) « Bagnolo » dalla strada statale n. 4 « Salaria », alla frazione Bagnolo;

Visto il voto 9 aprile 1968, n. 424, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate comunali ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade indicate nelle premesse sono classificate comunali ed entrano a far parte dell'elenco delle strade del comune di Amatrice (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1968

Il Ministro: NATALI

(7120)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto con il quale l'amministrazione provinciale di Milano ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Verano Brianza-confine provinciale » che si diparte dalla progressiva chilometrica 11+660 della strada provinciale n. 42 « Nuova Vallassina » in comune di Verano Brianza e termina al confine con la provincia di Como nei pressi di Gaggio di Nibionno (km. 7+457);

Visto il voto 9 aprile 1968, n. 573, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che il suddetto tronco, può pertanto, essere classificato provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, di km. 7+457 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1968

Il Ministro: NATALI

(7122)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1968.

Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di *commercio, industria, artigianato e agricoltura*;

Visto il decreto interministeriale 6 ottobre 1958, con il quale l'avv. Alfredo Scipioni venne nominato presidente della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno;

Considerato che l'avv. Alfredo Scipioni ha rassegnato le dimissioni ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Silviano Meletti è nominato presidente della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno, in sostituzione dell'avv. Alfredo Scipioni dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(7322)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1968.

Revoca, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta S.r.l. Medicinali Washington, sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2613 in data 6 agosto 1959 con il quale la ditta S.r.l. Medicinali Washington fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Gadames n. 91, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici;

Vista la comunicazione in data 12 febbraio 1968 con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con il decreto sopra citato avendo nella sede di via Gadames n. 91, completamente smantellato e trasferito le attrezzature esistenti e non intendendo più continuare la produzione farmaceutica in tale sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407, e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Milano, via Gadames n. 91, appartenente alla ditta S.r.l. Medicinali Washington e rilasciate con il decreto ministeriale numero 2613 in data 6 agosto 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 luglio 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(7277)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa produzione e lavoro Luigi Fabbri - società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in S. Benedetto Val di Sambro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 29 e 30 marzo 1968 alla società « Cooperativa produzione e lavoro Luigi Fabbri - società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in San Benedetto Val di Sambro (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa produzione e lavoro Luigi Fabbri - società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in San Benedetto Val di Sambro (Bologna), costituita per rogito notaio Viscardo Bonoli in data 4 aprile 1967, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il prof. Riccardo Magliozzi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1968

Il Ministro: BOSCO

(7399)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1199 del 31 luglio 1968. Direttive per la esportazione di zucchero eccedentario della campagna 1967-1968 da parte della Cassa conguaglio zucchero.

Con circolare n. 1199 del 31 luglio 1968 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto la legge 6 agosto 1967, n. 655 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 9 agosto 1967) riguardante le norme relative all'organizzazione del mercato dello zucchero per la campagna 1967-68 ed in particolare l'art. 3.

Visto il regolamento CEE n. 457/68 della commissione dell'11 aprile 1968 relativo all'esportazione della quantità eccedentaria di zucchero esistente in Italia;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968) riguardante la costituzione della Cassa conguaglio zucchero;

Considerato che il C.I.P. deve stabilire le modalità con le quali si deve procedere entro il 30 giugno 1969 all'esportazione della produzione eccedentaria campagna 1967-68, accertata in via provvisoria in tonn. 211.799; che tali modalità debbono consentire di operare con tempestività e tenuto conto della esigenza di agire sul mercato mondiale in modo da poter usufruire delle condizioni più vantaggiose;

Ritenuto che la realizzazione degli scopi anzidetti può essere conseguita più proficuamente mediante un sistema di gare aperte a tutti gli operatori, così come viene normalmente praticato dai principali Paesi abituali esportatori;

Ritenuto che lo zucchero di produzione eccedentaria della campagna 1967-68 può essere utilizzato in sostituzione dello zucchero in temporanea importazione;

Ritenuto che per ragioni di urgenza ed in via temporanea può prevedersi la possibilità di affidare la esportazione direttamente alle aziende saccarifere sotto il controllo della Cassa conguaglio zucchero;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) La produzione eccedentaria della campagna 1967-1968 sarà quantitativamente accertata in via definitiva, per ciascuna impresa saccarifera dalla Cassa conguaglio zucchero sulla base della documentazione del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane.

Le quantità così definite restano bloccate presso magazzini fiduciari e/o sussidiari di fabbrica e potranno essere estratte soltanto per le destinazioni di cui al punto 3); le imprese saccarifere comunicheranno alla Cassa conguaglio zucchero entro il 5 agosto 1968 i magazzini dai quali saranno estratte le eccedenze di cui sopra, precisandone la qualità ed il tipo di imballaggio in relazione a quanto precisato al successivo punto 2).

2) Le eccedenze potranno essere costituite da zucchero cristallino e/o raffinato e dovranno essere confezionate in sacchi di juta e/o cotone da kg. 50 e/o 100 netti.

Eventuali altri tipi di zucchero e/o confezionamenti qualora la Cassa conguaglio zucchero accertasse che non sono utilizzabili per le destinazioni di cui al punto 3), dovranno essere sostituiti dalle imprese saccarifere interessate a loro cura e spese, su richiesta e nei termini che saranno stabiliti dalla Cassa stessa, con i tipi e le confezioni di cui al comma precedente.

3) Le quantità di cui al punto 1) possono essere destinate esclusivamente:

A) all'esportazione definitiva verso Paesi terzi;

B) in sostituzione dello zucchero in temporanea importazione da Paesi terzi per la riesportazione verso Paesi terzi.

4) Le esportazioni verso i Paesi terzi verranno effettuate mediante pubbliche gare all'acquisto, aperte a tutti gli operatori interessati, italiani ed esteri.

La Cassa conguaglio zucchero provvederà:

ad indire le gare, stabilendo le condizioni dei relativi bandi;

ad esaminare le offerte ricevute;

ad aggiudicare l'acquisto determinando il prezzo congruo anche in relazione all'importo della restituzione fissato in sede comunitaria, in applicazione del reg. CEE n. 1009/67 art. 17 del 18 dicembre 1967;

a fissare la misura dell'integrazione da riconoscere alle imprese saccarifere;

ad adottare ogni altra decisione per la esecuzione delle singole operazioni.

I quantitativi aggiudicati saranno ripartiti tra le imprese saccarifere dalla Cassa conguaglio zucchero secondo criteri da fissarsi dalla Cassa medesima, che terrà tra l'altro conto, per quanto possibile, anche della materiale ubicazione delle giacenze.

Le imprese saccarifere assumeranno nei confronti degli aggiudicatari i diritti e gli obblighi previsti dal bando di gara, in proporzione alla quantità a ciascuna di esse attribuita; ciò salvo diversi accordi tra gli operatori, siano essi importatori o esportatori.

5) Le domande di importazione di zucchero in temporanea potranno, se richiesto, essere soddisfatte con lo zucchero eccedentario di cui al punto 1).

La Cassa conguaglio zucchero autorizzerà le imprese saccarifere a consegnare agli interessati le quantità richieste, indicando il prezzo e le modalità tutte dell'operazione.

Il prezzo sarà valutato dalla Cassa conguaglio zucchero direttamente o mediante pubblica gara, facendo riferimento al prezzo CIF porto italiano al momento della fissazione del prezzo medesimo.

La Cassa conguaglio concorderà con il Ministero del commercio con l'estero le opportune procedure per soddisfare le richieste delle imprese utilizzatrici.

6) L'integrazione per quintale netto delle perdite per la esportazione, non comprensiva della quota relativa agli oneri di giacenza che sarà fissata con successivo provvedimento, è formata dai seguenti elementi:

a) differenza tra i prezzi franco fabbrica già previsti dal provvedimento C.I.P. n. 1119 del 6 agosto 1965, riferiti a peso netto mediante riduzione degli stessi di Lit. 30 a q.le, ed i prezzi di aggiudicazione della gara o, per lo zucchero destinato in sostituzione di importazione temporanea, i prezzi eventualmente valutati in via diretta dalla Cassa conguaglio zucchero come sopra indicato al punto 5);

b) costo dell'imballaggio: in Lit. 312 al q.le netto per lo zucchero in sacchi di juta e/o cotone a peso netto; in Lit. 30 a q.le lordo per lo zucchero in confezioni di carta a peso lordo;

c) spese trasporto dal magazzino speditore alla località prevista dal bando di gara o indicata dalla Cassa conguaglio zucchero per quanto concerne lo zucchero in sostituzione di temporanea importazione, in base alla distanza ed alla spesa ferroviaria, risultante dall'apposita convenzione, indipendentemente dal mezzo di trasporto impiegato;

d) spese di imbarco in Lit. 360 a q.le per le merci spedite via mare;

e) spese di carattere fiscale o doganale risultanti dalle bollette di esportazione definitiva o da altri documenti emessi dall'amministrazione finanziaria.

7) Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al 30 settembre 1968, salvo le proroghe che possono essere stabilite dalla Cassa conguaglio zucchero, le imprese saccarifere, in deroga a quanto previsto al punto 4) di cui sopra, possono procedere direttamente alla esportazione verso i Paesi terzi dei quantitativi di zucchero di cui al punto 1), comunicando alla Cassa conguaglio zucchero, a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi entro 48 ore dalla avvenuta vendita, la quantità venduta a peso netto e la data in cui la vendita è stata effettuata.

Per tali vendite l'integrazione di cui al punto 6) per quintale netto delle perdite per la esportazione, non comprensiva della quota relativa agli oneri di giacenza che sarà fissata con successivo provvedimento, è formata dai seguenti elementi:

importo della restituzione fissata in sede comunitaria in applicazione dell'art. 17 del regolamento CEE n. 1009/67 del 18 dicembre 1967 valida il giorno in cui è stata effettuata la vendita secondo la dichiarazione delle imprese saccarifere;

l'importo di L. 3.850 al quintale netto quale differenza, valida per qualunque qualità e/o confezione di zucchero esportato, fra i prezzi di cui al provvedimento C.I.P. n. 1119 del 6 agosto 1965 ed il prezzo di intervento per la zona eccedentaria della Comunità fissato dal regolamento CEE n. 430/68 del 9 aprile 1968.

8) Gli interessi di cui al provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 punto 6) lettera *h*) saranno' riconosciuti ai tassi bancari correnti meno onerosi sull'importo della integrazione delle perdite per le esportazioni di cui ai precedenti punti 6) e 7), nonchè sull'importo della integrazione per gli oneri di giacenza.

9) La Cassa conguaglio zucchero, sentiti il Ministero del commercio con l'estero ed il Ministero delle finanze, stabilirà la documentazione che dovrà essere presentata alla Cassa stessa dalle imprese saccarifere e dalle imprese utilizzatrici a dimostrazione dell'avvenuta esportazione dello zucchero eccedentario o dell'avvenuta consegna in sostituzione di temporanea importazione, come pure dei quantitativi di zucchero esportato nei prodotti trasformati.

10) Il comitato di gestione della Cassa conguaglio zucchero, di cui al provvedimento n. 1195 del 22 giugno 1968, viene integrato con un funzionario designato dal Ministero del commercio con l'estero.

Roma, addì 31 luglio 1968

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(7567)

Provvedimento n. 1200 del 31 luglio 1968. Disposizioni per la Cassa conguaglio zucchero - Rimborso dell'I.G.E. corrisposta per le barbabietole.

Con circolare n. 1200 del 31 luglio 1968 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 con cui è stata costituita la Cassa conguaglio zucchero;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

La misura dell'integrazione di cui al punto 6) lettera *c*) del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 per la industria di trasformazione, a titolo di rimborso dell'imposta generale sull'entrata sulle barbabietole e sui trasporti relativi, viene stabilita in L. 4,28 al kg. netto di zucchero su tutta la produzione nazionale (da bietole e da melasso) della campagna 1968-1969.

Roma, addì 31 luglio 1968

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(7568)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Francesco Netti » di Santeramo in Colle ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 8112/S del 19 giugno 1968, la cassa scolastica della scuola media statale « Francesco Netti » di Santeramo in Colle (Bari), è autorizzata ad accettare una donazione di L. 2.000.000 per la istituzione di una borsa di studio di L. 100.000 da intitolare al nome di « Giovanni Ripa ».

(7394)

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 28586 in data 22 giugno 1968, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dal « National Institutes of Healt » una donazione di 2.500 dollari.

(7377)

Vacanza della cattedra di anatomia ed istologia patologica e della prima cattedra di malattie infettive e della prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, sono vacanti la cattedra di anatomia ed istologia patologica, la prima cattedra di malattie infettive, e la prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai predetti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7570)

Vacanza della cattedra di campi elettromagnetici e circuiti presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di campi elettromagnetici e circuiti alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7508)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Società generale commercio, industria, finanza, agricoltura C.I.F.A. », con sede in S. Marinella, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 luglio 1968, il dott. Ranellucci Pasqualino è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Società generale commercio, industria, finanza, agricoltura, C.I.F.A. », con sede in S. Marinella (Roma), in sostituzione del rag. Mario Cordelli.

(7395)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria in comune di Castel di Casio

Con decreto ministeriale 22 luglio 1968, è costituita, fino al 1° gennaio 1971, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria della estensione di ha. 300 circa, in comune di Castel di Casio (Bologna) i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: « a nord: Fosso dei grottoni; a sud: Fosso delle Polle; a ovest: fiume Reno; a est: strada provinciale Pian di Casale-Porretta Terme.

(7386)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Rimini

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Riccione (Forlì) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Rimini con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale n. 60 del 3 giugno 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 in data 27 ottobre 1966.

(7531)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Inclusione del comune di Arsiè nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico.

Con decreto interministeriale 8 luglio 1968, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Arsiè (Belluno) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7334)

Inclusione del comune di Marina di Eraclea nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico.

Con decreto interministeriale 8 luglio 1968 ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Marina di Eraclea (Venezia) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7335)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 131 TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che i punzoni recanti il marchio di identificazione « 131 TO », a suo tempo assegnato alla ditta Gilardini Francesco, con sede in Ivrea (Torino), via Arduino n. 130, devono considerarsi smarriti e pertanto fuori corso perchè il titolare della ditta predetta, emigrato negli Stati Uniti, non li ha restituiti a questo Ministero per la conseguente deformazione.

Si diffidano eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(7419)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi del 1° agosto 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,40	621,50	621,55	621,55	621,40	621,63	621,55	621,55	621,40	621,55
$ Can.	579,15	579,20	579,50	579,15	578,75	579,48	579,22	579,15	579,15	579,15
Fr. Sv.	144,42	144,37	144,37	144,305	144,30	144,70	144,30	144,305	144,42	144,38
Kr. D.	82,65	82,60	82,68	82,665	82,60	82,78	82,665	82,665	82,65	82,65
Kr. N.	86,99	86,95	87,05	87,025	87,10	87,13	87,03	87,025	86,99	86,99
Kr Sv.	120,30	120,32	120,35	120,33	120,30	120,45	120,34	120,33	120,30	120,30
Fol.	171,58	171,57	171,60	171,56	171,70	171,73	171,57	171,56	171,50	171,55
Fr B	12,44	12,44	12,4550	12,4475	12,45	12,23	12,445	12,4475	12,44	12,44
Franco francese	124,94	124,965	125 —	124,98	125 —	125,09	124,97	124,98	124,94	124,96
Lst.	1488,55	1487,95	1488,30	1488,25	1488 —	1488,57	1488,05	1488,25	1488,55	1488,25
Dm. occ.	154,61	154,62	154,66	154,615	154,50	154,83	154,63	154,615	154,61	154,62
Scell. Austr.	24,07	24,05	24,08	24,075	24,10	24,15	24,0733	24,075	24,07	24,07
Escudo Port.	21,74	21,76	21,75	21,74	21,80	21,83	21,078	21,74	21,74	21,74
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,93	8,9230	8,90	8,93	8,925	8,9230	8,92	8,92

Media dei titoli del 1° agosto 1968

Rendita 5 % 1935	106,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,225
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,50
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1° 10-1975) II emiss.	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° agosto 1968

1 Dollaro USA	621,55
1 Dollaro canadese	579,185
1 Franco svizzero	144,302
1 Corona danese	82,665
1 Corona norvegese	87,027
1 Corona svedese	120,335
1 Fiorino olandese	171,565
1 Franco belga	12,446
1 Franco francese	124,975
1 Lira sterlina	1488,15
1 Marco germanico	154,622
1 Scellino austriaco	24,074
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	8,924

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima, sita nella costiera del comune di Altavilla Milicia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 25 giugno 1968 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato la zona, sita nel comune di Altavilla Milicia, avente la superfice complessiva di mq. 1328,67, riportata in catasto del comune omonimo al foglio n. 14, particella n. 333.

(7422)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 11 giugno 1968, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano di Napoli (Napoli), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento 17 giugno 1968, con il quale il dott. Federico Tortorelli è stato nominato membro del comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 58 del ripetuto regio decreto-legge n. 375, della menzionata Cassa rurale ed artigiana di Marano;

Considerato che il medesimo ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla integrazione del comitato predetto;

Dispone:

Il dott. Antonio Fiorillo è nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marano di Napoli (Napoli).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1968

Il Governatore: CARLI

(7436)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami e per titoli ad otto posti di vice direttore di zona di seconda classe in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, riguardante la istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Considerato che nella qualifica di vice direttore di zona di seconda classe in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, sono conferibili mediante pubblico concorso n. otto posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli ad otto posti di vice direttore di zona di seconda classe in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, di uno dei titoli di studio qui sotto indicati:

laurea in ingegneria; laurea in scienze matematiche; laurea in fisica; laurea in economia e commercio; laurea in scienze statistiche e demografiche; laurea in scienze statistiche e attuariali.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche

o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Presentazione dei titoli

I candidati hanno facoltà di produrre a corredo delle domande di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma od attestato ufficiale che essi ritengano utile ai fini del concorso stesso.

Non si terrà conto dei documenti che perverranno dopo il termine indicato all'art. 4 anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 6.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7.

Art. 7.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 8, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Art. 8.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 7, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del

regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di questo ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è in corso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

F) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di eva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi

e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241 gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 7, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 7;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dello istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 7, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 10.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832 sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 11.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte, e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 12.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale avrà luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 12.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale al seguente programma:

Parte prima:

Elementi di scienza delle finanze.

Parte seconda:

Elementi di economia politica e di statistica metodologica ed economica.

Parte terza:

Analisi algebrica e infinitesimale.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

elementi sul trattamento automatico delle informazioni;

nozioni sugli elaboratori elettronici e sui sistemi di numerazione;

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

lettura e traduzione di un brano tecnico meccanografico in lingua inglese.

Art. 13.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo lo ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 recante norme per i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

Art. 14.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 15.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 16.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1968
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 198.

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorso - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso ad otto posti di vice direttore di zona di seconda classe in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

. . . . lì . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valore militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato e invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(6613)

MINISTERO DEL TESORO

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

Concorso per il posto di direttore generale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 17 della legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la propria deliberazione in data 10 giugno 1968 approvata dal Ministro per il tesoro;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli, integrati da un colloquio in materia amministrativa ed aziendale, per la nomina a direttore generale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o politico-amministrative, o economiche o economiche e commerciali, o economiche e sociali, o statistiche e attuariali, o statistiche e demografiche, conseguita da almeno dieci anni;

b) avere svolto funzioni, per almeno dieci anni, di dirigenza amministrativa o tecnica presso una importante azienda industriale o finanziaria, con effettiva qualifica di dirigente da documentarsi idoneamente;

c) età non inferiore ai 40 anni e non superiore ai 55;

d) cittadinanza italiana;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) buona condotta morale e civile;

g) idoneità fisica per lo svolgimento delle funzioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 ed indirizzate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Segreteria della Presidenza - dovranno pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Istituto predetto in Roma - piazza Verdi n. 10 - entro il termine perentorio di sessanta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

A corredo della domanda, nello stesso termine perentorio suindicato, dovrà essere prodotta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del precedente art. 2.

Art. 4.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti;

e) l'immunità da condanne penali e da procedimenti penali pendenti;

f) l'attuale occupazione;

g) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere successivamente eventuali variazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Istituto è sufficiente il visto del Presidente.

L'Istituto non assume responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Istituto stesso.

Art. 5.

I concorrenti dovranno allegare alla domanda i documenti atti a dimostrare l'attività prestata, nonchè tutti quei titoli professionali, accademici e culturali attinenti alle funzioni da svolgere. L'attività professionale deve essere provata con certificato, rilasciato dai competenti organi professionali, dal quale risulti l'iscrizione all'albo e la relativa durata.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso, che sarà presieduta dal Presidente dell'Istituto, verrà nominata con successivo provvedimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 7.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito dei concorrenti con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Art. 8.

La graduatoria, formata dalla commissione giudicatrice sarà sottoposta al Ministro per il tesoro per la nomina, con proprio decreto, del vincitore del concorso a direttore generale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 9.

Al direttore generale dell'Istituto è assegnato uno stipendio lordo, da corrispondersi per quattordici mensilità, costituito dal doppio del minimo dello stipendio contrattuale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, e da una indennità di grado pari ad una volta il predetto minimo contrattuale.

Il rapporto d'impiego, salvo quanto indicato nel presente bando di concorso, è disciplinato dal regolamento del personale per la categoria dirigenti.

Art. 10.

Ove il vincitore del concorso non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel termine assegnato, verrà dichiarato decaduto dalla nomina.

In tal caso il Consiglio di amministrazione si riserva la facoltà di proporre al Ministro per il tesoro la nomina di altro concorrente idoneo, seguendo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 26 luglio 1968

p. Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente: dott. Mario BERRY

(7565)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso a trentaquattro posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1968, registro n. 3, foglio n. 81, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 14 marzo 1968, col quale è stato indetto un concorso per esami a trentaquattro posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a trentaquattro posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Del Grosso dott. Alfonso, consigliere della Corte di cassazione.

Componenti:

Bottini prof. Ottaviano, ordinario di industrie agrarie nell'Università di Napoli;

Muntoni prof. Francesco, libero docente di chimica bromatologica nell'Università di Roma;

Tombesi dott. Luciano, sperimentatore capo;

Romano dott. Enrico, sperimentatore capo.

Segretario:

Pitrone dott. Giuseppe, consigliere di 2ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa per l'esercizio 1968, presunta in L. 500.000, sarà imputata al cap. 1184 dello stato di previsione delle spese del predetto esercizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1968
Registro n. 11, foglio n. 205

(7268)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Cremona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2295 del 17 novembre 1967, con il quale è stato indetto concorso interno per titoli per il conferimento del posto di medico condotto del comune di Pizzighettone;
Considerata la necessità di provvedere alla nomina della apposita commissione giudicatrice per la copertura di tale posto;
Viste le designazioni pervenute dagli enti interessati;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice indicata in premessa per il conferimento del posto di medico condotto, mediante concorso interno per titoli del comune di Pizzighettone è così composta:

Presidente:
Loreto dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:
Zoppoli dott. Gherardo, direttore di sezione dell'Amministrazione dell'interno;
Fascia dott. Giuseppe, medico provinciale superiore;
Bianchini prof. dott. Ettore, primario della 2ª divisione medica degli istituti ospitalieri di Cremona;
Maggipinto prof. dott. Bruno, primario della divisione ostetrico ginecologica degli istituti ospitalieri di Cremona;
Guarneri dott. Nicola, medico condotto di Cappella Picenardi.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Carlo D'Alessandro - direttore di divisione del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Cremona.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori in Cremona non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, addì 15 luglio 1968

Il medico provinciale f.f.: BONETTI

(7136)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 757/6-Amm. in data 5 febbraio 1966, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1965, nonchè il decreto n. 5152/6-Amm. dell'11 ottobre 1967, con il quale il predetto decreto è stato modificato;
Visto il proprio decreto n. 6797/6-Amm. in data 27 dicembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso suddetto;
Visto il proprio decreto n. 6798/6-Amm. in data 27 dicembre 1967, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso sopraindicato;
Considerato che la vincitrice della condotta ostetrica del comune di Capalbio ha rinunziato alla condotta ad essa assegnata e che alla medesima condotta ha rinunziato anche l'altra candidata successivamente nominata;
Considerato pertanto che deve provvedersi alla assegnazione della sopraindicata condotta;
Viste le domande delle concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;
Considerato che l'ostetrica Mazzuoli Anna ha dichiarato di accettare la predetta condotta ostetrica del comune di Capalbio;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Mazzuoli Anna è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Capalbio.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 18 luglio 1968

Il medico provinciale: FINIZIO

(7401)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario comunale vacante nella provincia di Piacenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2921 in data 12 giugno 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Villanova sull'Arda;
Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Visto il decreto n. 2755 del 12 luglio 1948, con il quale il medico provinciale di Piacenza ha provveduto alla nomina del componente di cui alla lettera *d)* dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni di legge;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Villanova sull'Arda, è costituita come appresso:

Presidente:
Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Salerni prof. dott. Amedeo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;
Vizzini dott. Daniele, direttore di sezione della prefettura di Piacenza;
Seren prof. dott. Ennio, docente di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;
Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;
Sali dott. Giovanni, veterinario consorziale.

Segretario:
Ascone dott. Edoardo, direttore di sezione della carriera amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti.

Piacenza, addì 17 luglio 1968

Il veterinario provinciale: BIANCHINI

(7341)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1968, n. 5.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *suppl. ord.* 9 *luglio* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovraimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla provincia ed il versamento alla cassa della provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese previste nei singoli titoli, sezioni, rubriche, e capitoli per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968, giusta l'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 3.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme della entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968 e cioè:

Entrate:

Entrate tributarie	L.	715.900.000
Entrate per compartecipazione a tributi erariali	»	8.396.313.000
Entrate extratributarie	»	3.852.487.000
Entrate provenienti dall'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti	»	4.945.500.000
Entrate provenienti dall'assunzione di prestiti	»	—
Contabilità speciali	»	426.000.000
Totale generale	L.	18.336.200.000

Uscite:

Spese correnti	L.	711.464.000
Spese in conto capitale	»	9.843.736.000
Spese per rimborso di prestiti	»	355.000.000
Contabilità speciali	»	426.000.000
Totale generale	L.	18.336.200.000

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1968.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il presidente della Giunta provinciale: KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 4 luglio 1968, n. 6.

Modificazioni alla legge provinciale 7 novembre 1960, n. 18, concernente agevolazioni creditizie a favore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 9 *luglio* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1, ultimo comma, della legge provinciale 7 novembre 1960, n. 18, le parole « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno ».

Art. 2.

All'art. 3 della legge provinciale 7 novembre 1960, n. 18, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) l'Assessore provinciale competente o un suo delegato, con funzioni di Presidente ».

Art. 3.

Il fondo previsto dalla legge provinciale 7 novembre 1960, n. 18, è aumentato di lire 20.000.000 annui per gli esercizi finanziari 1968-1969.

Art. 4.

Al complessivo onere di lire 40.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede con stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa della provincia - tabella *B* - in misura di lire 20.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1968-1969.

Alla copertura dell'onere di lire 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1968 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 381 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per lo esercizio finanziario 1968, viene introdotta la seguente variazione:

In diminuzione:

Cap. 381. — « Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso »	L.	20.000.000

In aumento:

Cap. 574. — « Agevolazioni creditizie a favore dell'artigianato » (legge provinciale 7 novembre 1960, n. 18)	L.	20.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il presidente della Giunta provinciale: KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(7425)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.